

**NOVITA' DELLA L. 30.12.2023 N.213
LEGGE DI BILANCIO 2024 – FISCALI E AGEVOLATIVE**

La Scheda fornisce una prima analisi delle principali novità fiscali e agevolative introdotte dalla L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), entrata in vigore l'1.1.2024.

PREMESSA

Tra le principali novità introdotte si segnalano:

- l'incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 euro per tutti e a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli a carico;
- la previsione secondo cui rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, ex art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione;
- la proroga del regime di rideterminazione del costo di acquisto di partecipazioni (quotate o non quotate) e dei terreni (agricoli o edificabili) attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 16%;
- l'estensione alle plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia della possibilità di beneficiare della participation-exemption, nel rispetto dei requisiti previsti ex art. 87 co. 1 del TUIR, con tassazione sul solo 5% del provento realizzato;
- la previsione a decorrere dall'1.7.2024 di un divieto di compensazione nel modello F24, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

SOMMARIO

1. NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE SUI REDDITI	pag. 3 – 11
<ul style="list-style-type: none">– Fringe benefit – Incremento della soglia di non imponibilità per il 2024 (art. 1 co. 16 e 17);– Rivalutazione di partecipazioni e terreni (art. 1 co. 52 e 53);– Plusvalenze da cessione fabbricati oggetto di interventi con superbonus (art. 1 co. 64 -66);– Imposizione della costituzione dei diritti reali immobiliari (art. 1 co. 92 lett. a) e b);– Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi (art. 1 co. 92 lett. c)– Aumento aliquota cedolare secca locazioni brevi (art. 1 co. 63)– Regolarizzazione del magazzino (art. 1 co. 78 -85)– Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività dipendenti (art. 1 co. 18)– Nuove aliquote per IVIE e IVAFE (art. 1 co. 91)– Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni (art. 1 co. 49 - 51)– Ritenuta sulle provvigioni degli agenti di assicurazione (art. 1 co. 89 - 90)– Interventi “edilizi” - Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti” (art. 1 co. 88)	
2. ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI	pag. 12-16
<ul style="list-style-type: none">– Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus (art.1 co. 86 e 87)– Proroga delle esenzioni per i fabbricati colpiti dal sisma dell’Italia centrale 2016-2017 (art. 1 co. 422 lett. b)– Esenzione IMU per immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali (art. 1 co. 71)– Esenzione IMU per fabbricati abitativi ubicati nel Comune di Umbertide (art. 1 co. 560)– Proroga delle delibere per il 2023 per l’IMU o altri tributi locali e versamento dell’eventuale maggiore IMU dovuta (art. 1 co. 72 e 73)– Termini di inserimento e pubblicazione delle delibere per l’IMU o altri tributi locali (art. 1 co.74)– Effetto sostitutivo ILIA/IRPEF dal 2023 (art. 1 co. 528)– Proroga del termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa (art. 1 co. 7)– Incremento delle somme destinate al Fondo di garanzia (art. 1 co. 8)– Estensione del regime prioritario alle famiglie numerose (art. 1 co. 9 -12)– Permanenza della garanzia del Fondo in caso di surroga del mutuo (art. 1 co. 13)	
3. NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONE	pag. 17-21
<ul style="list-style-type: none">– Divieto di compensazione per carichi di ruolo scaduti (art. 1 co. 94 e 96)– Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni (art. 1 co. 94 - 96)– Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL - Introduzione di un termine iniziale (art. 1 co. 97 - 98)– Effetti preclusivi in caso di apertura di nuova partita IVA dopo cessazione della precedente (art. 1 co. 99)	
4. NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	pag. 22-23
<ul style="list-style-type: none">– Potenziamento pignoramento presso terzi (art. 1 co. 100)– Aumento delle sanzioni per violazioni degli obblighi anagrafici (art. 1 co. 242)	
5. NOVITÀ IN TEMA DI IVA E ACCISE	pag. 24-25
<ul style="list-style-type: none">– IVA 10% assorbenti e prodotti prima infanzia (art. 1 co. 45)– Aliquota IVA pellet (art. 1 co. 46)– Sgravio IVA tax free shopping (art. 1 co. 77)– Acquisti di veicoli da San Marino e Città del Vaticano (art. 1 co. 93)– Aumento importo fisso accise sigarette e altre disposizioni su tabacchi (art. 1 co. 48)	
6. NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI	pag. 26-28
<ul style="list-style-type: none">– Crediti d’imposta per il settore cinematografico Modifiche alla disciplina (art. 1 co.54)– Credito d’imposta per la ZES unica Mezzogiorno - Definizione delle risorse (art. 1 co. 249)– Contratti di sviluppo - Rifinanziamento (art. 1 co. 253 -254)– Legge Sabatini – Rifinanziamento (art. 1 co.256)– Fondo Crescita sostenibile - Rifinanziamento (art. 1 co.257)– Credito d’imposta per imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta - Proroga (art. 1 co.319)– Contributi per ricostruzione a seguito dell’alluvionedel’1.5.2023 - Modalità di erogazione e credito d’imposta (art. 1 co. 435 - 442)– Fondo emergenza agricoltura (art. 1 co. 443 - 445)– Credito d’imposta per autotrasportatori merci per conto terzi relativo al II trimestre 2022- Estensione a luglio 2022 (art. 1 co. 296 - 297)– Fondo Erasmus italiano per erogazione borse di studio esenti da tassazione (art.1 co. 312 - 314)– Bonus sociale elettrico (art. 1 co. 14)	
7. ALTRE NOVITÀ	pag. 28-31
<ul style="list-style-type: none">– Rinvio imposte su plastica e zucchero (art. 1 co. 44)– Riduzione del canone RAI (art. 1 co. 19 - 20)– Proroga al 2024 dell’esenzione dall’imposta di bollo e di registro relative al sisma dell’Italia centrale 2016-2017 (art. 1 co. 422 lett. a)– Proroga al 2024 dell’esenzione dal canone unico per le attività con sede nei territori colpiti dal sisma dell’Italia centrale2016-2017 (art. 1 co. 427)– Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti (art. 1 co. 101 - 111)– Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita (art. 1 co. 113 – 122)– Contributo per l’attività ispettiva sulle imprese sociali (art. 1 co. 201)– Addizionale comunale sui diritti di imbarco -Esclusione per il Friuli-Venezia Giulia dall’1.1.2024 (art. 1 co. 529)– Incremento dell’imposta di soggiorno per il Giubileo del 2025 (art. 1 co. 492)	

1. NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE SUI REDDITI

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">Fringe benefit – Incremento della soglia di non imponibilità per il 2024 (art. 1 co. 16 e 17)</p>	<p>Viene previsto l'incremento temporaneo, per il 2024, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, in deroga all'art. 51 co. 3, prima parte, del TUIR.</p> <p>In particolare, la misura di tale soglia è elevata da 258,23 euro a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.000 euro per tutti i dipendenti; • 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ex art. 12 co. 2 del TUIR. <p>In caso di superamento del limite, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l'intero importo (non solo l'eccedenza).</p> <p>Ampliamento dell'ambito di applicazione</p> <p>La norma amplia, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l'ambito oggettivo di applicazione della soglia di esenzione dei fringe benefit.</p> <p>Viene infatti previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; • delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. <p>Adempimenti</p> <p>Viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'attuazione dell'incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro provvedono previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti; • per i dipendenti con figli, viene previsto che il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
<p align="center">Rivalutazione di partecipazioni e terreni (art. 1 co. 52 e 53)</p>	<p>Viene prorogato nuovamente il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.</p> <p>Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art.67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva</p> <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p><i>Versamento dell'imposta sostitutiva</i></p> <p>L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intero ammontare, entro il 30.6.2024; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; • le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024. <p>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p> <p><i>Partecipazioni non quotate</i></p> <p>Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, occorrerà che entro il 30.6.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva del 16% per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. <p>L'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate (e non quindi solo sull'incremento di valore attribuito). Si utilizza il codice tributo "8055" (ris. Agenzia delle Entrate 75/2006).</p> <p><i>Partecipazioni quotate</i></p> <p>Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> <p>Tale valore deve essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 16%. A questi fini, si utilizza il codice tributo "8057" denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione"</p> <p><i>Terreni agricoli o edificabili</i></p> <p>L'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore risultante dalla perizia dei terreni con l'aliquota del 16%.</p> <p>Per il versamento dell'imposta sostitutiva si deve utilizzare il codice tributo "8056"</p>
<p>Plusvalenze da cessione fabbricati oggetto di interventi con superbonus (art. 1 co. 64 -66)</p>	<p>A decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.</p> <p>Ai sensi della norma in argomento, in pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Immobili esclusi</p> <p>Sono esplicitamente esclusi gli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisiti per successione; • che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo. <p>Modalità di determinazione dei costi inerenti</p> <p>Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l'art. 68 co. 1 del TUIR viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020; • se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto. <p>Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</p>
<p>Imposizione della costituzione dei diritti reali immobiliari (art. 1 co. 92 lett. a) e b)</p>	<p>La legge di bilancio 2024 interviene sull'art. 9 co. 5 del TUIR, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente. Inoltre, si introduce nell'art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli "derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento".</p> <p>Distinzione tra trasferimento e costituzione di diritti reali immobiliari</p> <p>Analizzando la novità introdotta dalla legge di bilancio 2024 alla luce dell'interpretazione adottata dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2023 n. 381, dall'1.1.2024 rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella lett. h) co. 1 dell'art. 67 del TUIR gli atti con i quali il pieno proprietario costituisce in favore di un terzo, a fronte di un corrispettivo, un diritto reale di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali); • nella lett. b) co. 1 dell'art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il titolare del diritto reale su un immobile procede alla sua cessione a terzi, a fronte di un corrispettivo, per tutta la sua durata residua. <p>Costituzione di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo</p> <p>Seguendo l'impostazione illustrata sopra, la costituzione di un diritto reale di godimento (usufrutto, diritti di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale) prevede l'applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR con questi effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non rileva il possesso dell'immobile ultra-quinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. "superbonus";

	<ul style="list-style-type: none"> • il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. <p>Trasferimento di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo</p> <p>In caso di trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare, si applica l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR la cui disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non assoggetta a tassazione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. "superbonus"; • prevede il calcolo della plusvalenza imponibile come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo del diritto ceduto. <p>Inoltre, previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26% per la plusvalenza realizzata, da versare a cura del notaio tramite il modello F24 (art. 1 co. 496 della L.266/2005).</p>
<p>Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi (art. 1 co. 92 lett. c)</p>	<p>La legge di bilancio 2024 elimina la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l'imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d'impresa.</p> <p>Tassazione delle plusvalenze su metalli preziosi</p> <p>L'art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR riconduce tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato.</p> <p>Tali redditi prevedono la liquidazione all'interno del quadro RT del modello REDDITI dell'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata</p> <p>Nuova base imponibile in mancanza di un costo documentato</p> <p>Ai fini della determinazione della base imponibile, si applica l'art. 68 co. 6 del TUIR, ai sensi del quale la plusvalenza è data dalla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il corrispettivo percepito o la somma o il valore normale dei beni rimborsati; • il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni altro onere inerente, ivi compresa l'imposta sulle successioni o donazioni, con esclusione degli interessi passivi. <p>La legge di bilancio 2024 interviene sull'art. 68 co. 7 lett. d) del TUIR, eliminando la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi.</p> <p>A partire dal 2024, quindi, se il contribuente non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, l'ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito.</p>
<p>Aumento aliquota cedolare secca locazioni brevi (art. 1 co. 63)</p>	<p>Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l'aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, lasciando però, la possibilità di conservare l'aliquota ordinaria (21%) per 1 solo immobile destinato alla locazione breve.</p> <p>Ambito oggettivo - Locazioni brevi</p> <p>Si definiscono "locazioni brevi" i "contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Natura imprenditoriale - Esclusione</p> <p>La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell'esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 "appartamenti" per ciascun periodo di imposta.</p> <p>La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla "locazione breve" definita dall'art. 4 del DL 50/2017, nonché l'applicabilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011).</p> <p>Cedolare secca - Aliquota al 26%</p> <p>La legge di bilancio 2024 prevede che, dall'1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l'aliquota del 26% in caso di opzione per la tassa piatta sulle locazioni brevi.</p> <p>Viene, però, precisato che l'aliquota resta pari al 21% "per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi".</p> <p>In breve, dall'1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si applica con l'aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente; • si applica con l'aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato; • non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo di imposta, perché, in tal caso, si ricade nell'esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve. <p>In ogni caso, posto che l'aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata dall'1.1.2024 al 26% e la nuova norma specifica che la "riduzione" al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, seppur in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.</p> <p>Ritenuta del 21% a titolo di acconto</p> <p>La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operare in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario; • versarla all'Erario ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • operare la relativa certificazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/98. <p>La legge di bilancio 2024 non modifica l'ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell'IRPEF). Dall'1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si ritiene sempre operata a titolo di acconto.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti</p> <p>Allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea, vengono ridefiniti gli obblighi degli intermediari. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fermi restando gli obblighi per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, che adempiono gli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione; • viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti in Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale (come imposto dalla norma previgente ritenuta dalla Corte UE contrastante con l'art. 56 del TFUE) ma potranno scegliere se adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione previsti dall'art. 4 del DL 50/2017, direttamente, oppure nominando, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/73; • viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell'Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione previsti dall'art. 4 del DL 50/2017, mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell'Unione europea, se ne sono dotati; oppure qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/73.
<p>Regolarizzazione del magazzino (art. 1 co. 78 -85)</p>	<p>A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.</p> <p>Ambito temporale</p> <p>La possibilità di aderire alla disposizione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>La facoltà di adeguamento è limitata agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, agli OIC <i>adopter</i>. Sono, in ogni caso, escluse le imprese in contabilità semplificata, posta l'impossibilità di fruirne alla luce del criterio di imputazione temporale delle rimanenze.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>L'adeguamento può riguardare i beni di cui all'art. 92 del TUIR. Si tratta, quindi, delle rimanenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 85 co. 1 lett. a) del TUIR); • delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 co. 1 lett. b) del TUIR). <p>Sono, invece, escluse le rimanenze relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute (ex art. 92 co. 6 del TUIR); • alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate in base all'art. 93 del TUIR.

Norma di riferimento	Sintesi
segue	<p>Modalità di adeguamento</p> <p>L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; • l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale. <p>Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali</p> <p>Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto; • di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP. <p>Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili; • il volume d'affari. <p>In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato); • il valore del bene eliminato. <p>Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali</p> <p>In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.</p> <p>Modalità di adesione</p> <p>L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").</p> <p>Termini di versamento</p> <p>Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023; • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024. <p>In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, conseguirà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • somme non pagate e dei relativi interessi; • sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato. <p>Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.</p> <p>Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP</p> <p>L'imposta sostitutiva è ineducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Effetti dell'adeguamento</p> <p>La regolarizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere; • non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024. <p>I valori risultanti dall'adeguamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023; • nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.
<p>Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività dipendenti (art. 1 co. 18)</p>	<p>Viene confermata anche per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208.</p> <p>In sostanza, limitatamente ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 l'aliquota è pari al 5%.</p>
<p>Nuove aliquote per IVIE e IVAFE (art. 1 co. 91)</p>	<p>Si prevede l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l'IVIE passa dall'attuale 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFA si incrementa dall'attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.</p> <p>Decorrenza</p> <p>L'incremento delle aliquote, per IVIE all'1,06% e per l'IVAFA, si applica a partire dall'1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'IVAFA allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. "black list" di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.</p> <p>In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l'incremento di aliquota dell'IVAFA non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni (art. 1 co. 49 - 51)</p>	<p>Viene di nuovo modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, già oggetto di alcuni interventi nel corso degli ultimi anni.</p> <p>Nulla muta, invece, per le imprese mercantili, industriali e di servizi diverse da banche e assicurazioni.</p> <p>Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 e al successivo, della deduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> della quota dell'1% dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti "solari"); della quota del 3% dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 (2026, per i soggetti "solari"). <p>Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP</p> <p>Viene altresì previsto l'obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP relativi ai periodi d'imposta interessati dalle modifiche.</p>
<p>Ritenuta sulle provvigioni degli agenti di assicurazione (art. 1 co. 89 - 90)</p>	<p>Dall'1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d'acconto anche le provvigioni percepite:</p> <ul style="list-style-type: none"> dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione; dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
<p>Interventi "edilizi" - Aumento della ritenuta sui bonifici "parlanti" (art. 1 co. 88)</p>	<p>A decorrere dall'1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici relativi "ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta" salirà dall'8% all'11%.</p> <p>Pagamenti sui quali si applica la ritenuta</p> <p>La ritenuta d'acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in "relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta".</p> <p>La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all'art. 119 del DL34/2020, l'ecobonus, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all'art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all'art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. "bonus barriere 75%", di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020.</p> <p>Si ricorda, al riguardo, che l'obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.</p>

2. ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus (art.1 co. 86 e 87)</p>	<p>Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, è consentito all'Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.</p> <p>Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.</p>
<p>Proroga delle esenzioni per i fabbricati colpiti dal sisma dell'Italia centrale 2016-2017 (art. 1 co. 422 lett. b)</p>	<p>In riferimento agli immobili siti nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, sono prorogate le esenzioni di cui all'art. 48 co. 16 del DL 189/2016 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'IRPEF e l'IRES, relativamente ai redditi dei fabbricati; • l'IMU. <p><i>Requisiti per le esenzioni</i></p> <p>Entrambe le esenzioni riguardano i fabbricati che al contempo risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente; • ubicati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016, del 26 e 30.10.2016, e del 18.1.2017, di cui rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016. <p><i>Esenzioni prorogate</i></p> <p>In presenza dei requisiti sopra illustrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno d'imposta 2023; • i fabbricati sono esenti dall'IMU fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2024.
<p>Esenzione IMU per immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali (art. 1 co. 71)</p>	<p>Sono introdotte alcune norme di interpretazione autentica in relazione all'esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali ex art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019.</p> <p><i>Esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali</i></p> <p>L'esenzione dall'IMU prevista dall'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 spetta se vi è la compresenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un requisito soggettivo, in quanto il soggetto passivo IMU deve qualificarsi come "ente non commerciale" ex art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR; • un requisito oggettivo, ossia l'utilizzo dell'immobile, da parte dell'ente non commerciale possessore, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali elencate all'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p><i>Esenzione per gli immobili concessi in comodato</i></p> <p>Viene precisato che la suddetta esenzione spetta anche per l’immobile che l’ente non commerciale proprietario (o titolare di un diritto reale di godimento) concede in comodato, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodatario sia un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente; • l’ente non commerciale comodatario svolga nell’immobile ricevuto esclusivamente le attività istituzionali individuate dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, secondo modalità non commerciali. <p><i>Esenzione in assenza temporanea delle attività istituzionali</i></p> <p>Viene altresì precisato che l’esenzione dall’IMU spetta anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali da parte dell’ente non commerciale, purché al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’immobile risulti comunque strumentale allo svolgimento delle predette attività; • il mancato esercizio attuale delle attività istituzionali non determini la cessazione definitiva di tale strumentalità.
<p>Esenzione IMU per fabbricati abitativi ubicati nel Comune di Umbertide (art. 1 co. 560)</p>	<p>Viene introdotta l’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo siti nel Comune di Umbertide (in Provincia di Perugia), colpito dagli eventi sismici del 9.3.2023, purché detti fabbricati risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distrutti; • oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. <p>In presenza di tali requisiti, l’esenzione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l’anno 2024; • ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31.12.2024. <p>Limitatamente all’anno 2023, viene disposta la proroga dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ai sensi della quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono da considerare tempestive le delibere per l’anno 2023 inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (in luogo del termine ordinario del 14.10.2023); • le predette delibere devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024 (in luogo del termine ordinario del 28.10.2023).

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Proroga delle delibere per il 2023 per l'IMU o altri tributi locali e versamento dell'eventuale maggiore IMU dovuta (art. 1 co. 72 e 73)</p>	<p>La medesima proroga si applica, sempre limitatamente all'anno 2023, anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU.</p> <p>Termini di versamento della maggiore IMU dovuta</p> <p>Se i predetti termini prorogati di inserimento e pubblicazione delle delibere IMU per il 2023 vengono rispettati, i regolamenti e le aliquote approvati con tali delibere sono efficaci per la determinazione dell'IMU dovuta per l'anno 2023.</p> <p>In tale ipotesi, può pertanto verificarsi che, rispetto all'imposta versata entro il 18.12.2023, risulti dovuto a titolo di IMU per il 2023 un importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiore, nel qual caso la differenza di imposta va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024; • minore, nel qual caso il rimborso dell'IMU versato in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie, ai sensi dell'art. 1 co. 164 della L. 296/2006.
<p>Termini di inserimento e pubblicazione delle delibere per l'IMU o altri tributi locali (art. 1 co.74)</p>	<p>Relativamente alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, viene precisato che, a decorrere dall'anno 2024, se i termini di inserimento nel Portale del federalismo fiscale e di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (rispettivamente fissati al 14 e al 28 ottobre dell'anno di riferimento) scadono di sabato o di domenica, tali termini sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU.</p>
<p>Effetto sostitutivo ILIA/IRPEF dal 2023 (art. 1 co. 528)</p>	<p>Viene esteso l'effetto sostitutivo dell'IRPEF e delle relative addizionali, a partire dall'anno 2023, anche all'imposta locale immobiliare autonoma della Regione Friuli Venezia Giulia (ILIA) istituita dalla L. Reg. 14.11.2022 n. 17.</p> <p>Pertanto, dall'1.1.2023, per gli immobili ubicati nei Comuni del Friuli Venezia Giulia l'ILIA sostituisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'IMU; <p>per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ad immobili non locati, ex art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011 (fatte salve le deroghe di cui all'art. 9 co. 9 del DLgs. 23/2011).</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Proroga del termine per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa (art. 1 co. 7)</p>	<p>La norma dispone il differimento sino al 31.12.2024 del termine per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 64 co. 3 del DL 73/2021 (conv. in L 106/2021).</p> <p>La proroga interessa le seguenti categorie di soggetti cd. prioritarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • giovani coppie; • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; • conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; • giovani che non hanno compiuto 36 anni di età. <p>Sul piano oggettivo, la possibilità di accedere al Fondo di garanzia per la prima casa è subordinata dall'art. 64 co. 3 del DL 73/2021 alla duplice condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ciascuno dei richiedenti la garanzia, riconducibili alle categorie prioritarie sopra elencate, sia munito di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui; • la richiesta di accesso al Fondo interessi finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all'80%. <p>Al ricorrere dei predetti presupposti, soggettivi e oggettivi, la misura massima della garanzia concedibile è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.</p> <p>Proroga della garanzia per i finanziamenti con TEG superiore al TEGM</p> <p>Viene differito al 31.12.2024 anche il termine di cui all'art. 64 co. 3 secondo periodo del DL 73/2021.</p> <p>Fino al 31.12.2024, sarà pertanto possibile presentare richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa anche quando – fermi i requisiti di cui sopra e nel rispetto di determinate condizioni – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM).</p>
<p>Incremento delle somme destinate al Fondo di garanzia (art. 1 co. 8)</p>	<p>La norma prevede l'assegnazione di ulteriori 282 milioni di euro al Fondo di garanzia per la prima casa, in relazione all'anno 2024.</p>
<p>Estensione del regime prioritario alle famiglie numerose (art. 1 co. 9 -12)</p>	<p>Si dispone che, per l'anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, i nuclei familiari che includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (co. 9 lett. a); • quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui (co. 9 lett. b); • cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui (co. 9 lett. c).

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Garanzia massima concedibile</p> <p>Viene stabilito che, per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all'80%, presentate, dai nuclei familiari prioritari di cui al co. 9, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore e fino al 31.12.2024, il limite della garanzia concedibile è fissato nella misura massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lett. a) del co. 9; • dell'85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lett. b) del co. 9; • del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lett. c) del co. 9. <p>Accantonamenti per le garanzie rilasciate alle famiglie numerose</p> <p>In relazione alle garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai co. 9 - 13 del medesimo articolo, si prevede l'accantonamento, a titolo di coefficiente di rischio, di un importo non inferiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'8,5% dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui al co. 9 lett. a); • al 9% dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui al co. 9 lett. b); • al 10% dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui al co. 9 lett. c). <p>Finanziamenti con TEG superiore al TEGM</p> <p>L'art. 1 co. 12, attraverso il richiamo all'applicabilità delle disposizioni introdotte dall'art. 35-bis del DL 144/2022 (conv., con modificazioni, in L. 175/2022), estende ai nuclei familiari individuati dal co. 9 la possibilità di presentare richiesta di accesso prioritario al Fondo di garanzia per la prima casa anche quando, ricorrendo le altre condizioni prescritte dai co. 9 - 13 per il rilascio della garanzia sui finanziamenti, il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96.</p>
<p>Permanenza della garanzia del Fondo in caso di surroga del mutuo (art. 1 co. 13)</p>	<p>La norma prevede, per l'anno 2024, la permanenza della garanzia del Fondo per la prima casa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie; • e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo. <p>La sopravvivenza della garanzia, alle condizioni sopra illustrate, tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, ivi compresi i nuclei familiari di cui al co. 9.</p>

3. NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Divieto di compensazione per carichi di ruolo scaduti (art. 1 co. 94 e 96)</p>	<p>Si prevede di introdurre, nell'art. 37 del DL 223/2006, il co. 37-quinquies volto a disciplinare un peculiare divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo scaduti.</p> <p>Tale norma è così formulata: "In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma".</p> <p>Il divieto di compensazione, ad un primo esame della norma, sembra particolarmente ampio: se sono presenti carichi di ruolo per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro, la compensazione sembra vietata tout court, anche per l'eccedenza.</p> <p>Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possa compensare solo 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo). In assenza di provvedimenti di sospensione, l'unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.</p> <p>Il menzionato divieto non sostituisce l'art. 31 co. 1 del DL 78/2010, che già contempla un divieto di compensazione per ruoli scaduti, circoscritto però ai carichi di ruolo superiori a 1.500 euro.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le novità decorrono dall'1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall'1.7.2024.</p> <p>Ambito applicativo</p> <p>Il divieto di compensazione si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).</p> <p>La compensazione vietata è quella ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Il divieto, di conseguenza, si applica alle compensazioni "orizzontali" (o esterne), riguardanti crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) che avvengono nel modello F24 e non alle compensazioni "verticali" (o interne), che riguardano la stessa imposta (es. credito IVA con IVA a debito da versare, saldo IRES a credito con acconti IRES, ecc.), anche se esposte nel modello F24.</p> <p>Visto il carattere ampio della formulazione normativa, sembra che il divieto riguardi anche la compensazione di crediti di imposta agevolativi, tipicamente da indicare nel quadro RU del modello REDDITI, ad esempio il credito per ricerca e sviluppo.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Carichi di ruolo rilevanti</p> <p>Il divieto di compensazione presuppone “iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione”.</p> <p>Rilevano quindi i ruoli e gli accertamenti esecutivi a condizione che ci sia stato l’affidamento all’Agente della Riscossione. Non rileva la tipologia di ruolo, che può essere ordinario o straordinario, così come la tipologia di iscrizione, che può essere a titolo definitivo o provvisorio.</p> <p>Non inibiscono la compensazione i debiti fiscali, ancorchè relativi a imposte erariali, non ancora iscritti a ruolo come le comunicazioni bonarie oppure gli avvisi di liquidazione, gli avvisi di recupero dei crediti di imposta o gli accertamenti non esecutivi.</p> <p>I ruoli o gli accertamenti esecutivi devono riguardare “imposte erariali e relativi accessori”, quindi sono esclusi, a titolo esemplificativo, i ruoli inerenti a tributi locali, contributi previdenziali e premi INAIL.</p> <p>Invece, vi rientrano i carichi inerenti ad imposte sui redditi, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, addizionali comunali e regionali, IRAP, IVA, registro, successioni, donazioni, ipocatastali.</p> <p>Non sembrano inibire la compensazione i ruoli derivanti da avvisi di recupero dei crediti d’imposta istituiti dalla legislazione speciale (tipicamente da indicare nel quadro RU del modello REDDITI).</p> <p>Soglia dei 100.000 euro</p> <p>Il divieto di compensazione opera a condizione che sussistano “iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila”.</p> <p>L’importo, di conseguenza, deve essere valutato in ottica complessiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se ci sono più ruoli, occorre procedere alla somma di tutti i ruoli relativi a imposte erariali, • se ci sono ruoli e accertamenti esecutivi, bisogna procedere alla somma di tutti i carichi (relativamente agli accertamenti esecutivi, rilevano solo i carichi affidati in riscossione). <p>La circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 13, sia pure in relazione all’art.31 co. 1 del DL 78/2010 ha chiarito che rientrano tra gli “accessori” del debito d’imposta iscritto a ruolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sanzioni; • gli interessi; • gli aggi spettanti all’Agente della Riscossione; • le altre spese collegate al ruolo, come quelle di notifica della cartella o relative alle procedure esecutive.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Contestazione giudiziale dei carichi</p> <p>La sentenza della Corte tributaria, anche se impugnata o comunque non definitiva, è immediatamente esecutiva quindi inibisce alla radice il divieto di compensazione.</p> <p>Il divieto di compensazione, invece, sussiste nella misura in cui ci sia stato solo il ricorso e le somme, in ragione degli artt. 14 o 15 del DPR 602/73 o della diversa disciplina di riferimento, sono state iscritte a ruolo o affidate in riscossione, salvo sia stata concessa la sospensione giudiziale o, eventualità più rara, quella amministrativa ex art. 39 del DPR 602/73.</p> <p>Dilazione delle somme iscritte a ruolo</p> <p>Il legislatore ha sentito la necessità di “delimitare temporalmente” il divieto di compensazione, prevedendo che esso riguardi carichi nel complesso superiori a 100.000 euro “per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione”. Inoltre, è contemplato che “La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”.</p> <p>Tale divieto viene meno se non sono più dovuti pagamenti, il che potrebbe portare a sostenere che l'accoglimento della dilazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 unito al pagamento della prima rata non faccia venire meno il divieto. Occorre, secondo la formulazione normativa riportata, che non siano più dovuti pagamenti.</p> <p>Procedura di riscossione</p> <p>La legge non disciplina i risvolti procedurali e sanzionatori del divieto di compensazione, dunque valgono i criteri generali.</p> <p>Dal punto di vista sanzionatorio, nella misura in cui il credito sia esistente, non si può che trattare di credito tecnicamente non spettante, la cui compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30% ai sensi dell'art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97.</p> <p>Non è invece chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato.</p> <p>Controlli preventivi</p> <p>Per il divieto in esame, “Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”.</p> <p>L'art. 37 co. 49-ter del DL 223/2006 sancisce che l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.</p> <p>Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.</p> <p>L'art. 15 co. 2-ter del DLgs. 471/97, richiamato dall'art. 37 co. 49-quater del DL 223/2006 prevede una sanzione pari al 5% dell'importo per importi fino a 5.000 euro, o pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ciascun modello F24 scartato, senza cumulo giuridico e continuazione.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - Estensione (art. 1 co. 94 - 96)</p>	<p>Viene esteso l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 intermediari") per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Compensazione dei crediti INPS e INAIL</p> <p>L'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.</p> <p>Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni</p> <p>Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97 sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.7.2024.</p> <p>In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL.</p>
<p align="center">Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL - Introduzione di un termine iniziale (art. 1 co. 97 - 98)</p>	<p>Vengono inseriti i nuovi co. 1-bis e 1-ter all'art. 17 del DLgs. 241/97, introducendo un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL. Crediti INPS</p> <p>Ai sensi dell'art. 17 co. 1-bis del DLgs. 241/97, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai datori di lavoro non agricoli: <ul style="list-style-type: none"> – a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; – dalla data di notifica delle note di rettifica passive; • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. <p>Crediti INAIL</p> <p>Ai sensi dell'art. 17 co. 1-ter del DLgs. 241/97, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p> <p>Decorrenza e disposizioni attuative</p> <p>La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Effetti preclusivi in caso di apertura di nuova partita IVA dopo cessazione della precedente (art. 1 co. 99)</p>	<p>È ampliato l'ambito di applicazione dei controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, già previsti dall'art. 35 co. 15-bis.1 e co. 15-bis.2 del DPR 633/72, introducendo il successivo co. 15-bis.3.</p> <p>Si stabilisce che gli effetti derivanti dal provvedimento di cessazione della partita IVA emanato dall'Agenzia delle Entrate si producono anche qualora detto provvedimento sia notificato dall'ufficio ai soggetti passivi che avevano fatto richiesta di chiusura della partita IVA nei 12 mesi precedenti.</p> <p>Il suddetto provvedimento di cessazione deriva da specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, effettuati dall'Agenzia delle Entrate, all'esito delle quali l'ufficio invita il contribuente a comparire di persona, per esibire le scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 14 e 19 del DPR 600/73.</p> <p>Il contribuente è tenuto a dare prova dell'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Effetti della cessazione della partita IVA</p> <p>Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA.</p> <p>La partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, in qualità di imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA.</p> <p>Tuttavia, al fine della riapertura della partita IVA, è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di 3 anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro.</p> <p>Divieto di compensazione</p> <p>È preclusa la compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali e contributivi mediante F24, prevista dall'art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA, anche nel caso in cui il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sia emesso in forza delle disposizioni di cui all'art. 35 co. 15-bis.1 del DPR 633/72 (vale a dire in conseguenza della mancata comparizione del contribuente alla richiesta dell'ufficio ovvero di esito negativo dei controlli documentali effettuati).</p> <p>Regime sanzionatorio</p> <p>Contestualmente alla cessazione dell'attività, al contribuente è irrogata una sanzione pari a 3.000 euro, ai sensi dell'art. 11 co. 7-quater del DLgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. "cumulo giuridico".</p> <p>La legge di bilancio 2024 precisa che detta sanzione è in ogni caso applicabile, anche nel caso in cui il provvedimento di cessazione sia notificato a un soggetto passivo che aveva già fatto domanda di chiusura della propria partita IVA.</p>

4. NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Potenziamento pignoramento presso terzi (art. 1 co. 100)</p>	<p>Si introduce l'art. 75-ter nel DPR 602/73, con l'intento di rendere più efficiente la procedura di esecuzione esattoriale. Grazie a tale norma, "l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute".</p> <p>L'attuazione è demandata ad uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>L'Agente della Riscossione potrà così essere facilitato nella ricerca dei conti correnti da pignorare.</p> <p>Non è comunque prevista una procedura automatica di pignoramento dei conti correnti dei contribuenti.</p>
<p>Aumento delle sanzioni per violazioni degli obblighi anagrafici (art. 1 co. 242)</p>	<p>La norma, modificando integralmente il testo dell'art. 11 della L. 1228/54 (recante l'"Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale"), ridisegna il regime delle sanzioni connesse alla violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all'estero.</p> <p>Violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all'estero</p> <p>Il novellato art. 11 co. 1 della L. 1228/54, prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo di 100 euro e un massimo di 500 euro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inottemperanza degli obblighi anagrafici sanciti dalla L. 1228/54, nonché dal relativo regolamento di esecuzione (ossia il DPR 223/89, come rivisitato dal DPR 126/2015). • la violazione degli obblighi di cui alla L. 470/88 – istitutiva dell'"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" (c.d. "AIRE") – e del relativo regolamento di esecuzione (vale a dire, il DPR 323/89), fatte salve, con riguardo agli obblighi dichiarativi, le specifiche prescrizioni di cui al novellato art. 11 co. 2 della L. 1228/54. <p>In ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che il fatto non costituisca reato.</p> <p>Riduzione delle sanzioni in caso di adempimento tardivo</p> <p>L'art. 11 co. 1 secondo periodo della L. 1228/54, per come modificato dall'art. 1 co. 242 della L. 213/2023, introduce una riduzione della sanzione a un decimo del minimo di quella prevista (quindi a 10 euro) alla duplice condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le comunicazioni e le dichiarazioni funzionali all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 1228/54, alla L. 470/88 e ai relativi regolamenti di attuazione siano effettuate con un ritardo non superiore a 90 giorni; • la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p><i>Omesso trasferimento di residenza dall'estero e all'estero</i></p> <p>Il riformato art. 11 co. 2 della L. 1228/54 prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro, per ciascun anno in cui perduri la violazione, in relazione alle ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inadempimento degli obblighi di comunicazione del trasferimento dall'estero nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti prescritto dall'art. 13 co. 2 del DPR 223/89; • violazione dell'obbligo di dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero sancito dall'art. 6 co. 1 e 4 della L. 470/88. <p>Anche in questi casi, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che la condotta omissiva non concreti una fattispecie di reato.</p> <p><i>Riduzione delle sanzioni in caso di dichiarazioni tardive</i></p> <p>Ai sensi dell'art. 11 co. 2 secondo periodo della L. 1228/54, per come modificato dall'art. 1 co. 242 della L. 213/2023, la sanzione connessa all'inadempimento dei su esplicitati obblighi di dichiarazione di trasferimento all'estero o dall'estero è ridotta a un decimo del minimo (dunque, a 20 euro) alla duplice condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione sia presentata con ritardo non superiore a 90 giorni; • la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza. <p><i>Accertamento e irrogazione delle sanzioni</i></p> <p>Il nuovo art. 11 co. 3 della L. 1228/54 prevede che l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi precedenti e per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni è il Comune nella cui Anagrafe è iscritto il trasgressore.</p> <p>Al procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81, recante "Modifiche al sistema penale", il cui Capo I è dedicato alle sanzioni amministrative.</p> <p><i>Decadenza dal potere accertativo e sanzionatorio</i></p> <p>L'art. 11 co. 3 della L. 1228/54, per come riformato, stabilisce che l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni devono essere notificati al trasgressore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.</p> <p><i>Destinazione dei proventi delle sanzioni</i></p> <p>In senso analogo alla previgente formulazione, il novellato co. 4 dell'art. 11 della L. 1228/54 dispone che i proventi delle sanzioni di cui ai paragrafi che precedono sono acquisiti al bilancio del Comune che ha irrogato la sanzione.</p>

5. NOVITÀ IN TEMA DI IVA E ACCISE

Norma di riferimento	Sintesi
<p>IVA 10% assorbenti e prodotti prima infanzia (art. 1 co. 45)</p>	<p>La legge di bilancio 2024 abolisce la previsione dell'aliquota IVA del 5% per i prodotti relativi all'igiene femminile e ai prodotti per l'infanzia, come era stato invece previsto per l'anno 2023.</p> <p>Dall'1.1.2024, pertanto, l'aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; • le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto; • i pannolini per bambini; • i prodotti assorbenti e i tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile e le coppette mestruali. <p>Trova, invece, applicazione dall'1.1.2024 l'aliquota IVA ordinaria (attualmente pari al 22%) per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.</p>
<p>Aliquota IVA pellet (art. 1 co. 46)</p>	<p>Anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, alle cessioni di pellet si applica l'aliquota IVA del 10%.</p> <p>La disposizione opera in deroga al n. 98 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, la quale prevede, in via ordinaria, l'aliquota del 10% per la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno, ecc., escludendo espressamente i <i>pellet</i>.</p>
<p>Sgravio IVA tax free shopping (art. 1 co. 77)</p>	<p>La soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. "tax free shopping"), ex art. 38-quater del DPR 633/72, è ridotta da 154,94 a 70 euro (IVA inclusa).</p> <p>L'obiettivo è sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale.</p> <p>L'art. 38-quater del DPR 633/72 consente ai "privati consumatori" domiciliati o residenti al di fuori del territorio comunitario di effettuare acquisti di beni in Italia senza pagamento dell'IVA, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni acquistati siano destinati all'uso "personale o familiare"; • gli stessi beni siano trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione; • l'operazione sia documentata mediante emissione della fattura (in formato elettronico mediante il sistema "OTELLO 2.0"); • il cedente ottenga la prova dell'uscita dei beni entro il quarto mese successivo all'operazione. <p>Il nuovo limite di importo trova applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall'1.2.2024.</p>
<p>Acquisti di veicoli da San Marino e Città del Vaticano (art. 1 co. 93)</p>	<p>Al fine dell'immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi (nuovi o usati) introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, sono applicabili le disposizioni già previste con riguardo alle importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Per quanto riguarda questi ultimi, la richiesta di immatricolazione o voltura deve essere corredata di copia del modello F24 “Elementi Identificativi” (c.d. “ELIDE”) recante, per ciascun mezzo di trasporto il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna.</p> <p>In merito alle importazioni, l’immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale che attesti l’assolvimento dell’IVA e contenga il riferimento all’eventuale utilizzazione del plafond da parte dell’importatore.</p> <p>L’obiettivo della misura è contrastare le frodi poste in essere al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto.</p> <p>La procedura di versamento tramite modello F24 appena descritta non trova applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi ceduti direttamente dalle case costruttrici estere a operatori residenti, purché la cessione riguardi mezzi che siano provvisti di codice antifalsificazione; • agli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati membri dell’UE, fuori dall’esercizio di imprese, arti e professioni. • agli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli: <ul style="list-style-type: none"> – usati provenienti da altri Stati membri dell’UE e che presentano i requisiti per essere inclusi nel regime IVA dei beni usati (art. 36 del DL 41/95); <p>provenienti da altri Stati membri dell’UE e destinati a essere utilizzati dall’acquirente come beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica, professionale o d’impresa.</p>
<p>Aumento importo fisso accise sigarette e altre disposizioni su tabacchi (art. 1 co. 48)</p>	<p>In merito alle modifiche apportate al DLgs. 504/95 (Testo unico accise, in sigla “TUA”), con riguardo alle accise dovute sui tabacchi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è incrementato l’importo fisso dell’accisa per le sigarette di cui all’art. 39-octies co. 3 del DLgs. 504/95, da 28,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette nel 2024 e da 28,70 a 29,50 euro per 1.000 sigarette a decorrere dal 2025; • è incrementato l’importo dell’accisa minima sul tabacco trinciato, di cui all’art. 39-octies co. 5 lett. c), da 140 a 147,50 euro il kg per il 2024 e da 140 a 148,50 euro il kg a decorrere dal 2025; • è innalzata la percentuale per il calcolo dell’onere fiscale minimo relativo all’accisa applicabile ai tabacchi lavorati, da 98,5 al 98,7 nel 2024, e da 98,6 a 98,8 dal 2025; • è incrementata l’aliquota dell’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione, dal 41% al 42% a decorrere dal 2026; • è modificata l’aliquota dell’imposta di consumo (espressa in percentuale dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette) per i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, dal 15% al 16% nel 2025 e dal 15% al 17% dal 2026 per i prodotti contenenti nicotina e, invece, dal 10% all’11% nel 2025 e dal 10% al 12% dal 2026, per i prodotti che non contengono nicotina.

6. NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">Crediti d'imposta per il settore cinematografico Modifiche alla disciplina (art. 1 co.54)</p>	<p>Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016.</p> <p>Imprese di produzione cinematografica e audiovisiva In relazione al credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15 co. 2 della L. 220/2016), per le opere cinematografiche l'aliquota sarebbe ordinariamente prevista nella misura del 40%, fatta salva però la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedere aliquote diverse o escludere l'accesso al credito in base a quanto previsto dall'art. 12 co. 4 lett. b) della L. 220/2016; • prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile. <p>Imprese di esercizio cinematografico È previsto che in favore delle PMI l'aliquota massima del credito d'imposta ex art. 17 co. 1 della L. 220/2016 può essere innalzata fino al 60%.</p> <p>Potenziamento dell'offerta cinematografica Il rinnovato art. 18 della L. 220/2016 prevede, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche il riconoscimento di un credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese; • nella misura massima del 60% dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese. <p>Produzione di opere cinematografiche Sono esclusi dal credito d'imposta di cui all'art. 20 della L. 220/2016 per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo i titolari di reddito di impresa ai fini IRPEF.</p> <p>Certificazione dei costi Nell'ambito dei decreti attuativi saranno, tra l'altro, definite le modalità di certificazione dei costi e il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi. Per tali soggetti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele rilasciata.</p> <p>Credito d'imposta massimo onnicomprensivo Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l'importo massimo previsto dall'art. 23-ter del DL 201/2011.</p>
<p>Credito d'imposta per la ZES unica Mezzogiorno Definizione delle risorse (art. 1 co. 249)</p>	<p>Sostituendo l'art. 16 co. 6 del DL 124/2023, viene previsto che il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno sia riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
Contratti di sviluppo - Rifinanziamento (art. 1 co. 253 -254)	<p>È rifinanziata la misura dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale.</p> <p>Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può impartire al soggetto gestore, Invitalia, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse.</p>
Legge Sabatini – Rifinanziamento (art. 1 co.256)	<p>Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69 (c.d. "Nuova Sabatini"), viene previsto l'incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2024.</p>
Fondo Crescita sostenibile - Rifinanziamento (art. 1 co.257)	<p>La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del DL 83/2012 è incrementata di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025.</p>
Credito d'imposta per imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto della carta - Proroga (art. 1 co.319)	<p>Viene prevista la proroga per il 2024 e il 2025 del credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all'art. 188 del DL 19.5.2020 n. 34 in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e 2024 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.</p> <p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato art. 188 del DL 34/2020.</p>
Contributi per ricostruzione a seguito dell'alluvionedell'1.5.2023 - Modalità di erogazione e credito d'imposta (art. 1 co. 435 - 442)	<p>Vengono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023, di cui all'art. 20- sexies co. 3 lett. a), b), c), d), e) e g) del DL 61/2023.</p> <p>Viene previsto che tali contributi siano erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'art. 20-septies del DL 61/2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20.000 euro se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive; • 40.000 euro se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive. <p>I contributi complessivamente superiori a tali importi possono essere erogati, per l'intero ammontare, anche con le modalità del finanziamento agevolato.</p> <p>Riconoscimento del credito d'imposta</p> <p>In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, viene previsto il riconoscimento in capo al beneficiario di un credito d'imposta in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma della sorte capitale, degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione secondo modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
Fondo emergenza agricoltura (art. 1 co. 443 - 445)	È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo per sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato generate da eventi non prevedibili. <i>Disposizioni attuative</i> Si demanda al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle risorse.
Credito d'imposta per autotrasportatori merci per conto terzi relativo al II trimestre 2022- Estensione a luglio 2022 (art. 1 co. 296 - 297)	Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi, disciplinato dall'art. 14 co. 1lett. a), terzo periodo, del DL 144/2022. Viene inoltre previsto il limite massimo di 20 milioni di euro per il 2024.
Fondo Erasmus italiano per erogazione borse di studio esenti da tassazione (art.1 co. 312 - 314)	È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il Fondo per l'Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall'art. 5 co. 5-bis del DM 22.10.2004 n. 270. Le borse di studio erogate agli studenti sono esenti da imposizione fiscale. <i>Disposizioni attuative</i> Si demanda ad un decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca la definizione dell'ammontare degli importi erogabili, delle modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio e del valore dell'ISEE per l'accesso.
Bonus sociale elettrico (art. 1 co. 14)	Si riconosce, ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, un contributo straordinario per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024. <i>Disposizioni attuative</i> La definizione delle modalità applicative e della misura del contributo è demandata all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

7. ALTRE NOVITÀ

Norma di riferimento	Sintesi
Rinvio imposte su plastica e zucchero (art. 1 co. 44)	È differita all'1.7.2024 la decorrenza dell'efficacia relativa alla disciplina: <ul style="list-style-type: none"> dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "Plastic tax"); dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "Sugar tax").
Riduzione del canone RAI (art. 1 co. 19 - 20)	È rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l'abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2024 È altresì riconosciuto alla società RAI un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024, erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Proroga al 2024 dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro relative al sisma dell'Italia centrale 2016-2017 (art. 1 co. 422 lett. a)</p>	<p>Viene prorogato al 31.12.2024 il termine finale di applicazione dell'esenzione dalle imposte di bollo e di registro di cui all'art. 48 co. 7 del DL 189/2016, per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze commissariali ex art. 2 co. 2 del DL 189/2016.</p> <p>L'esenzione spetta a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016, del 26 e 30.10.2016 e del 18.1.2017, individuati rispettivamente dagli Allegati 1, 2 e 2- bis al DL 189/2016; delle persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei suddetti Comuni.
<p>Proroga al 2024 dell'esenzione dal canone unico per le attività con sede nei territori colpiti dal sisma dell'Italia centrale 2016-2017 (art. 1 co. 427)</p>	<p>Viene prorogata al 2024 l'esenzione dal canone unico di cui all'art. 1 co. 816 - 847 della L. 160/2019 a favore delle attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati il 24.8.2016, il 26 e il 30.10.2016 e il 18.1.2017, ricompresi nei Comuni individuati rispettivamente dagli Allegati 1, 2 e 2-bis al DL 189/2016.</p>
<p>Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti (art. 1 co. 101 - 111)</p>	<p>È introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali entro il 31.12.2024 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> le imprese con sede legale in Italia; le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia; tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. <p>L'obbligo non riguarda le imprese agricole ex art 2135 c.c., per le quali opera il Fondo di cui all'art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.</p> <p>La polizza copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). <p>Se non è adempiuto l'obbligo di stipulazione, se ne deve tenere conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.</p> <p>Condizioni del contratto</p> <p>Si prevede che le compagnie assicurative applichino:</p> <ul style="list-style-type: none"> un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno; premi proporzionali al rischio. <p>Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo di-rettamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile.</p> <p>Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l'obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Decreto attuativo Un decreto di MEF e MIMIT potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.</p>
<p>Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita (art. 1 co. 113 – 122)</p>	<p>È istituito il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita mediante l’inserimento del capo VI-bis nel DLgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), che, in caso di dissesto della compagnia assicurativa, liquida agli assicurati le prestazioni a cui hanno diritto.</p> <p>Il Fondo ottiene le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità dagli aderenti, ex art. 274-<i>quater</i> DLgs. 209/2005.</p> <p>Soggetti aderenti</p> <p>Sono obbligate ad aderire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita (nuovo art. 274- <i>ter</i> DLgs. 209/2005):</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita; • gli iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 DLgs. 209/2005, quando l’importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro; • le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente a quello del Fondo in oggetto. <p>Il Fondo può, inoltre, consentire l’adesione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita; • delle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi. <p>La mancata adesione al Fondo, o l’esclusione da esso, comporta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari, la cancellazione dal Registro.</p> <p>Casi di intervento del Fondo</p> <p>Il Fondo tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione; • se previsto dallo statuto, di operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all’art. 257 co. 2, anche attraverso la prestazione di garanzie; • se previsto dallo statuto, di prevenzione o superamento di una situazione di crisi che potrebbe determinare l’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa. <p>Liquidazione delle prestazioni protette</p> <p>Il Fondo di garanzia liquida le prestazioni protette entro l’importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.</p> <p>Il limite non opera con riferimento alle prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita cui all’art. 1 co. 1 lett. <i>ss-bis</i>) n. 2, 3, 4 e 5.</p> <p>In caso di liquidazione coatta amministrativa, il pagamento è effettuato entro 90 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo.</p> <p>Estinzione del diritto</p> <p>Il diritto all’esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi 10 anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L’estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Esclusione dal fondo</p> <p>Ai sensi dell'art. 274-duodecies, gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.</p>
<p>Contributo per l'attività ispettiva sulle imprese sociali (art. 1 co. 201)</p>	<p>Viene modificato l'art. 15 del DLgs. 3.7.2017 n. 112, che regola le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo sugli enti aventi la qualifica di impresa sociale, per coordinare la gestione dei contributi raccolti per lo svolgimento dell'attività ispettiva.</p> <p>Viene stabilito che con decreto attuativo del Ministero del Lavoro sono definiti non solo le forme, i contenuti, le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali ed il contributo da porre a loro carico, ma anche la destinazione dei contributi raccolti. Inoltre, tramite l'inserimento del nuovo co. 4-bis all'art. 15 citato, viene previsto, per le somme dovute a titolo di contributo per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad alcuna associazione delegata allo svolgimento dei controlli, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e, tramite decreto del Ministero dell'Economia, la riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro ai fini del successivo trasferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati.</p>
<p>Addizionale comunale sui diritti di imbarco - Esclusione per il Friuli Venezia Giulia dall'1.1.2024 (art. 1 co. 529)</p>	<p>Viene prevista l'esclusione, a decorrere dall'1.1.2024, dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili (art. 2 co. 11 della L. 24.12.2003 n. 350) e i successivi incrementi) nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.</p>
<p>Incremento dell'imposta di soggiorno per il Giubileo del 2025 (art. 1 co. 492)</p>	<p>Viene riconosciuta agli enti locali la facoltà di incrementare nel 2025, in occasione del Giubileo, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.</p> <p>Tale facoltà compete, ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 23/2011, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comuni capoluogo di Provincia; • unioni di Comuni; • Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. <p>Misura dell'incremento</p> <p>L'imposta di soggiorno può essere incrementata fino a 2 euro per notte di soggiorno.</p> <p>Contributi per Roma Capitale e il Comune di Venezia</p> <p>Possono essere incrementati, nella medesima misura, anche i contributi previsti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roma Capitale ex art. 14 co. 16 lett. e) del DL 78/2010; • il Comune di Venezia ex art. 1 co. 1129 della L. 145/2018. <p>Destinazione del gettito</p> <p>Il gettito relativo all'incremento dell'imposta di soggiorno (o dei predetti contributi per Roma Capitale o il Comune di Venezia) rimane nella disponibilità degli enti locali, per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo del 2025.</p>